

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – CAV SPA

Bando CAV 07/2016 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER IL PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2016 ALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2019. Numero Gara (ANAC): 6504179

QUESITI

D1. In relazione al lotto 2) – Polizza RCT/RCO 1 rischio si chiede chiarimento relativamente le diciture della sezione 1 – definizioni e descrizione dell'attività: " *Parametro variabile per il calcolo del premio: Premio flat*" e dell' art. 5 Regolazione del premio: " *Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, e salvo quanto diversamente regolamentato, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato, in positivo e/o in negativo, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze positive e/o negative risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Si precisa che il premio minimo comunque acquisito deve intendersi quello parametrato a chilometri 1.300.000.000,00.*" In particolare chiediamo gentilmente conferma che il premio annuo sia un premio flat non soggetto a regolazione.

R1. In relazione al Lotto 2) RCTO 1° Rischio, il premio annuo prevede la regolazione dello stesso sulla base del parametro "Veicoli/Chilometri ai fini della regolazione del premio" come meglio riportato nelle Definizioni (Sez. 1, Art. 1) ed alla Sez. 2, Art. 5 – Regolazione del premio. **Non si deve intendere flat.**

D2. In relazione al lotto 7) – Polizza RCT/O 2 rischio si chiede chiarimento relativamente le diciture della pag. 2 "PREMIO NETTO FLAT" e della sezione 1 – definizioni e descrizione dell'attività " *Parametro variabile per il calcolo del premio: Premio flat*" e dell'art. .5 – Regolazione del premio *Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, e salvo quanto diversamente regolamentato, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato, in positivo e/o in negativo, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 180 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze positive e/o negative risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a*

comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Si precisa che il premio minimo comunque acquisito deve intendersi quello parametrato a chilometri 1.300.000.000,00. In particolare chiediamo gentilmente conferma che il premio annuo sia un premio flat non soggetto a regolazione.

R2. In relazione al Lotto 7) RCTO 2° Rischio, il premio annuo deve intendersi con **premio Flat**, ovvero unico e senza regolazione.

D3. In relazione al lotto 5) Polizza I/F/Kasko veicoli, siamo a chiedere la seguente conferma: il Capitolato non prevede la rescindibilità bilaterale annuale. Confermate?

R3. In relazione al lotto 5) Polizza I/F/Kasko veicoli, si conferma che il Capitolato non prevede la rescindibilità bilaterale annuale.

D4. In relazione al Lotto 4) Polizza Infortuni, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

Il capitolato proposto in gara presenta le medesime condizioni della polizza in corso.

Con quale compagnia è in corso il rischio.

A quanto ammonta il premio annuo in corso.

Necessitiamo della statistica sinistri dettagliata per categoria di assicurati e garanzie coinvolte, compreso il periodo del 1° semestre 2016.

R4. In relazione al Lotto 4) Polizza Infortuni si conferma che:

Il capitolato in sede di gara presenta le medesime condizioni della polizza in corso .

Attualmente il rischio è in corso con la compagnia Unipol.

Il premio annuo attualmente ammonta ad €103.894,00 oltre €15.000,00 circa di regolazione.

D5. Come previsto dal paragrafo 5 del Disciplinare, richiediamo i seguenti chiarimenti relativi alla polizza All-Risks Property – lotto 1):

1. Sinistri: Vi preghiamo di indicare il periodo di osservazione (dal/ al), la causale e la franchigia applicata, sia sui sinistri liquidati che su quelli chiusi senza seguito.

2. Si prega di comunicare il premio in corso e la Compagnia assicuratrice.

3. Nel capitolato (pag. 38) è riportata la seguente frase: " Qualora per un singolo sinistro siano applicabili più franchigie si conviene che verrà applicata la franchigia o scoperto più alta". Vogliate chiarire se la franchigia per Danni indiretti operi indipendentemente da quella prevista per le singole causali (quindi per ogni sinistro si avrebbe una franchigia Danni diretti e una Danni indiretti) oppure se la franchigia DI opera in alternativa alle franchigie previste per le singole causali di danno.

4. Art. 2.5 variazione del rischio: vogliate chiarire se un sensibile peggioramento dell'andamento tecnico del contratto, rispetto a quello pubblicato negli atti di gara possa essere sufficiente ad avviare la procedura di revisione del prezzo e/o disdetta del contratto prevista dall'art. 2.5 e seguenti.

5. Articolo 2.34 stima di valore: non essendo indicata la Società incaricata della stima vogliate chiarire l'operatività o meno della clausola.

6. 4.24 Reintegro somme assicurate: Tale reintegro è obbligatorio per la Compagnia a semplice richiesta?

7. La sezione Danni indiretti prevede l'indennizzo della "perdita di profitto lordo" e anche l'articolo 5.5 Assicurazione parziale fa riferimento al Profitto Lordo (da confrontare con la somma assicurata). Invece la partita assicurata per i danni indiretti è "ricavi di vendita per il periodo" e anche nella definizione di Somma assicurata si fa riferimento ai "ricavi di vendita" Vi preghiamo di chiarire tale aspetto.

8. Art. 5.1 Rischio assicurato (danni indiretti) nell'oggetto si includono eventuali danni non indennizzati sulla sezione Danni diretti poiché posti a carico della polizza Furto Valori. Tuttavia la causale furto è correttamente esclusa dai danni indiretti (cfr. art. 5.2). Vogliate chiarire.

R5. Con riferimento ai quesiti posti di cui alla mail pec sopra emarginata, in merito al lotto 1) – Polizza All-Risk, si

precisa che:

1. La statistica sinistri riferita al lotto 1) polizza all-risk in corso è pubblicata sul nostro sito alla voce bandi – sezione 2016 - CAV 07/2016. Le causali di cui ai sinistri indicati nella stessa statistica sono: 1° rigo – furto di materiale elettrico; 2° rigo – furto di dispositivi di funzionamento lame sgombraneve (sinistro chiuso senza seguito); rigo 3° - furto e danneggiamento impianti antincendio e mitigazione ambientale Tangenziale di Mestre; 4° rigo – furto e danneggiamento su impianti di illuminazione; 5° rigo – danni da perturbazione metereologica. Franchigia 20% col minimo di €2.000,00.
2. L'assicuratore uscente è la Compagnia Unipol Assicurazioni; il Premio pagato ammonta ad €57.894,01.
3. Qualora per un singolo sinistro siano applicabili più franchigie si conviene che verrà applicata la franchigia o scoperto più alta. Quindi una unica franchigia indipendentemente la garanzia interessata.
4. Come previsto dall'art. 2.5 del Capitolato di polizza all-risk, per variazione del rischio si intendono le modifiche che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro o una variazione delle sue conseguenze, non previste o prevedibili, al momento della stipula del contratto. Il peggioramento dell'andamento tecnico del contratto non risulta contemplato, quindi, tra le ipotesi idonee ad attivare la relativa procedura.
5. La società di stima è in fase di nuova selezione. Lo stimatore di cui i valori riportati in polizza è Italiana Assessment Srl. Pertanto, la clausola Art. 2.34 – Assicurazione con stima valore è da ritenersi efficace.
6. Obbligatorie.
7. La terminologia Profitto Lordo è indicata per un riferimento univoco. Lo stesso è definito compiutamente alla Sezione 5, Art. 5.1.
8. Trattasi di un refuso di stampa. Pertanto l'ultima riga dell'Art 5.1 di Sezione 5 sarà così ridefinita: ...
indennizzo poiché incluso nella franchigia. ~~o posto per intero a carico della polizza Furto Valori nr.~~
.....

D6. CAV 07 2016 — Gara europea a procedura aperta a norma degli art. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016. Coperture Assicurative a favore della Stazione Appaltante per il triennio 2017 — 2018 — 2019 – Lotto 4 Polizza Infortuni CIG 678859804BIn riferimento alla gara di cui in oggetto si chiede di chiarire i punti seguenti:

-premesse che per la partecipazione alla procedura vengono richiesti requisiti specifici, nella fattispecie quelli indicati al paragrafo 13 del Disciplinare di gara e precisamente il possesso di un capitale sociale interamente versato pari almeno ad € 50.000.000,00 e pari almeno a € 10.000.000,00 = per il Lotto 6, atteso che la scrivente intende partecipare al procedimento di gara in qualità di Mutua - pertanto non società di capitale soggetta a classificazione rating e neppure al versamento del capitale sociale - costituita sulla base delle leggi di altro stato (Code de la Mutualité - Francia) - autorizzata da IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia nel ramo oggetto dell'appalto di cui a margine, chiediamo alla Spettabile Stazione appaltante di voler gentilmente chiarire se il possesso di tale capacità economica e finanziaria, in alternativa al capitale sociale versato, può essere dimostrato a mezzo dell'indicazione del patrimonio netto della società.

La limitazione della dimostrazione agli strumenti summenzionati, senza altra alternativa, potrebbe di fatto ravvisare una discriminante in quanto viene esclusa in automatico la possibilità che una Società Mutua (Assicuratrice) possa partecipare alla gara dimostrando con altri indicatori la propria solidità patrimoniale.

A supporto della nostra richiesta segnaliamo il parere espresso dall'AVCP con determina n. 2 del 13 Marzo 2013, punto 3.5 - requisiti di partecipazione, di cui evidenziamo uno stralcio:

"Un'ulteriore restrizione all'accesso, infine, può consistere nel richiedere rating molto elevati, senza tenere in conto che tale indice considera il rischio di credito e non la solvibilità delle imprese e, soprattutto, risente del rating proprio del sistema paese in generale. In proposito, merita sottolineare che la normativa europea e nazionale disciplina in modo rigoroso il rischio di inadempienza delle imprese, con la previsione di un margine di solvibilità minimo che le imprese devono possedere.

Un indicatore che meglio rappresenta, rispetto al rating, la capacità di far fronte all'esposizione assicurativa potrebbe essere il cosiddetto indice di solvibilità, ottenuto come rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e quello richiesto in base alla normativa vigente. Tale indicatore dovrebbe essere accompagnato da un indicatore di raccolta minima, globale e specifica, per evitare i rischi, emersi anche in corso di consultazione, di avvantaggiare le imprese più piccole rispetto alle grandi e di selezionare le imprese in base alla solidità complessiva e non anche alla capacità di far fronte ai rischi appartenenti ai diversi rami assicurativi".

-Si chiede, inoltre, se per traduzione giurata si intende documentazione tradotta con giuramento dinanzi a pubblico ufficiale competente o semplice traduzione asseverata certificata da traduttrice iscritta all'albo. In tal caso i documenti

dovranno essere necessariamente prodotte in originale o è possibile allegare le scansioni di tali traduzioni?

-In riferimento al paragrafo 11 pag.13 del Disciplinare di Gara "Ove la garanzia provvisoria sia stata generata in via informativa, essa deve essere prodotta in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005, od in alternativa, su supporto cartaceo accompagnato dall'attestazione di conformità all'originale di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato"

-Si chiede di chiarire il termine "in via informativa" e il formato cartaceo o "informatico" di tale garanzia in quanto trattasi di procedura non telematica.

Inoltre si chiede cosa si intende per "attestazione di conformità all'originale di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato."

-Si chiede di indicare l'attuale assicuratore ed il premio della polizza infortuni in corso.

R6. Come chiarito dall'Anac con la citata Determinazione, potrebbe costituire restrizione all'accesso non già la richiesta di rating, ma di rating *"molto alti"*. Nel caso in esame, il rating richiesto è pari a BBB se rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, e, quindi, non costituisce alcuna restrizione alla partecipazione. Si conferma, quindi, che i requisiti di partecipazione sono quelli indicati nella lex concorsualis;

Si ritiene ammissibile anche la presentazione di traduzione asseverata certificata da traduttore iscritto all'albo. I documenti dovranno essere prodotti in originale.

Si tratta di refuso, atteso che "in via informativa" deve intendersi come "in via informatica". Nel caso di specie ci si riferisce alle polizze generate ai sensi del d. lgs. n. 82/2005. Per l'esame delle definizioni ivi previste, si rimanda all'art. 1 del medesimo d. lgs.

Attualmente l'assicuratore è la Compagnia Unipol Assicurazioni.

Il premio annuo in corso ammonta ad €103.894,00 oltre €15.000,00 circa di regolazione.